Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 89

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 17 aprile 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-25); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 23 gennaio 1952
registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1952
registro n. 4 Difesa-Marina, foglio n. 205.

E' sanzionata la concessione « sul campo » delle sottonotate decorazioni al valor militare:

ALLA MEMORIA

MEDAGLIA IN ARGENTO AL VALOR MILITARE

CAITO Giuseppe fu Francesco e fu Scalabrino Leonarda, nato a Trapani il 2 gennaio 1906, capitano di corvetta. — Ufficiale superiore animato di elevato sentimento del dovere, nel secondo e terzo anno del conflitto 1940-1943 — al comando di sommergibili e quale comandante in 2ª su cacciatorpediniere — effettuava numerose missioni di guerra in acque particolarmente contrastate dall'avversario. In ogni circostanza assolveva il proprio compito con coraggio, perizia professionale ed elevato spirito combattivo. Designato per rischiosissima impresa al comando di sommergibile oceanico, non rientrava alla base, immolando la propria esistenza per la maggior gloria della Patria. — Mediterraneo-Atlantico, 10 giugno 1941-24 maggio 1943.

(*Determinazione del 20 marzo 1944*).

A VIVENTI

MEDAGLIA IN ARGENTO AL VALOR MILITARE

SUTTORA Giovanni di Giovanni e di Martinolich Nicea, nato a Trieste il 5 marzo 1921, guardiamarina (successivamente deceduto). — Comandante di motozattera, dava prova di elevate qualità morali e professionali sotto l'incessante offesa aerea e navale nemica. In condizioni particolarmente difficili effettuava numerose missioni di rifornimento a base avanzata, dimostrando in ogni circostanza sereno coraggio, elette virtù militari ed alto sentimento del dovere. — Canale di Sicilia, maggio-giugno 1943.

(*Determinazione del 31 agosto 1943*).

MEDAGLIA IN BRONZO AL VALOR MILITARE

BEDESCHI Nicola di Giuseppe e di Mengoni Ferretti Maria, nato ad Ancona il 31 luglio 1900, capitano di vascello. — Comandante di cacciatorpediniere e capo-squadriglia cacciatorpediniere, nel terzo anno del conflitto 1940-1943, effettuava numerose missioni di guerra e scorte a convogli in acque aspramente contrastate dall'avversario. Animato da elevato sentimento del dovere, dava prova — in ogni circostanza — di sereno coraggio, perizia professionale e spirito combattivo. — Mediterraneo, 29 novembre 1942-9 settembre 1943.

In commutazione della croce al valor militare, sul campo, conferita con determinazione 7 gennaio 1944.

(*Determinazione del 9 giugno 1944*).

(1436)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 4535.

Variazioni contenute nell'allegato A dell'Accordo fra l'Italia e la Francia relativo alla protezione dei nominativi di origine ed alla salvaguardia delle denominazioni di certi prodotti, concluso a Roma il 29 maggio 1948.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 dell'Accordo fra l'Italia e la Francia relativo alla protezione dei nominativi di origine ed alla salvaguardia delle denominazioni di certi prodotti, concluso a Roma il 29 maggio 1948 e reso esecutivo con legge 18 luglio 1949, n. 766;

Visto l'art. 3 della legge 9 aprile 1952, n. 530;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio e per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono rese esecutive le variazioni delle liste contenute nell'allegato A dell'Accordo fra l'Italia e la Francia relativo alla protezione dei nominativi di origine ed alla salvaguardia delle denominazioni di certi prodotti, concluso a Roma il 29 maggio 1948 e reso esecutivo con legge 18 luglio 1949, n. 766, notificate a termini dell'art. 4 dell'Accordo stesso.

Le variazioni predette sono contenute:

a) nello scambio di Note effettuato a Parigi il 13 e 14 marzo 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 novembre 1950, n. 255;

b) nello scambio di Note effettuato a Roma il 24 giugno 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 agosto 1950, n. 183;

c) nello scambio di Note effettuato a Roma il 5 aprile 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 giugno 1952, n. 127

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, ed ha effetto dal 31 dicembre 1952.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — CAMPILLI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1953
Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 10. — PALLA

Paris, le 13 mars 1950

Monsieur le Président,

Me référant à l'article 4 de l'Accord du 29 mai 1948 sur la protection des Appellations d'Origine, j'ai l'honneur de vous proposer que l'Annexe A paragra-

phe 1 « Liste des appellations d'origine italiennes qui seront protegées en France » soit modifiée comme suit:

Vini

Piemonte

Moscato d'Asti (à supprimer « e di Canelli » o « Asti »)

Freisa d'Asti (à ajouter)

Asti spumanti o « Asti ».

Diversi

Venezia (vetri e vetrerie).

Le Président de la Délégation italienne
PENNETTA

Monsieur
le Président de la Délégation française — PARIS

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

MINISTERE
DES
AFFAIRES ETRANGERES
DIRECTION DES ACCORDS TECNIQUES

Paris, le 14 mars 1950

Monsieur le Président,

Vous référant à l'article 4 de l'Accord du 29 mai 1948 sur la protection des Appellations d'Origine, vous avez bien voulu me proposer que l'Annexe *A* paragraphe 1 « Liste des appellations d'origine italiennes qui seront protégées en France » soit modifiée comme suit:

« *Vini*

Piemonte

Moscato d'Asti (à supprimer « e di Canelli » o « Asti »)

Freisa d'Asti (à ajouter)

Asti spumanti o « Asti ».

« *Diversi*

Venezia (vetri e vetrerie).

J'ai l'honneur de prendre acte de cette communication et de vous confirmer l'accord du Gouvernement français sur les modifications demandées ci-dessus.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Le Président de la Délégation française
PANAFIEU

Monsieur
Le Président de la Délégation italienne

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Rome, le 24 juin 1950

Monsieur le Président,

Me référant à l'article 4 de l'Accord du 29 mai 1948 sur la protection des appellations d'origine et la sauvegarde des dénominations de certains produits, j'ai l'honneur de vous proposer que l'annexe *A*-1 dudit Accord soit complétée, in fine, ainsi qu'il suit:

Dénominations simples:

Vermouth français.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Le Président de la Délégation française
LUCIEN HUBERT

Monsieur le Président
de la Délégation Italienne — ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Rome, le 24 juin 1950

Monsieur le Président,

Vous référant à l'article 4 de l'Accord du 29 mai 1948 sur la protection des appellations d'origine et la sauvegarde des dénominations de certains produits, vous avez bien voulu me proposer que l'Annexe *A*-1 dudit Accord soit complétée, in fine, ainsi qu'il suit:

Dénominations simples:

Vermouth français.

J'ai l'honneur de vous confirmer l'Accord du Gouvernement italien sur cette modification.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Le Président de la Délégation italienne
ANTONIO PENNETTA

Monsieur le Président
de la Délégation française — ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Rome, le 24 juin 1950

Monsieur le Président,

Au cours de la session tenue à Rome, du 12 au 24 juin 1950 par la Commission mixte prévue aux Accords du 29 mai 1948, les deux Délégations ont reconnu l'intérêt qui s'attacherait à ce que les vins français bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée fussent obligatoirement accompagnés, à leur entrée sur le territoire italien, d'un certificat d'origine délivré par une autorité française compétente.

Se référant à l'article 3 de l'Accord du 29 mai 1948 relatif à la protection des appellations d'origine, le Gouvernement français a, en consequence, l'honneur de proposer au Gouvernement italien que le certificat d'origine ci-dessus visé soit constitué par le volant (partie droite détachable) des titres de mouvement de couleur verte (acquit à caution du registre 2 *A* bis *A*) mentionnant lesdites appellations et délivrés par l'Administration des contributions indirectes. Un exemplaire de ce document est joint à la présente lettre.

Je vous serais obligé de vouloir bien me faire connaître l'accord du Gouvernement italien sur la proposition qui précède, et je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Le Président de la Délégation française
LUCIEN HUBERT

Monsieur le Président
de la Délégation italienne — ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Rome, le 24 juin 1950

Monsieur le Président,

Par lettre en date de ce jour Vous avez bien voulu me faire la communication suivante:

« Au cours de la session tenue à Rome, du 12 au 24 juin 1950 par la Commission mixte prévue aux Accords du 29 mai 1948, les deux Délégations ont reconnu l'intérêt qui s'attacherait à ce que les vins français bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée fussent obligatoirement accompagnés, à leur entrée sur le territoire italien, d'un certificat d'origine délivré par une autorité française compétente.

Se référant à l'article 3 de l'Accord du 29 mai 1948 relatif à la protection des appellations d'origine, le Gouvernement français a, en conseguence, l'honneur de proposer au Gouvernement italien que le certificat d'origine ci-dessus visé soit constitué par le volant (partie droite détachable) des titres de mouvement de couleur verte (acquit à caution du registre 2 *A* bis *A*) mentionnant lesdites appellations et délivrés par l'Administration des contributions indirectes. Un exemplaire de ce document est joint à la présente lettre ».

En vous remerciant de cette communication j'ai l'honneur de Vous confirmer l'accord du Gouvernement italien sur la proposition qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Le Président de la Délégation italienne
ANTONIO PENNETTA

Monsieur le Président
de la Délégation française — ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

LE PRÉSIDENT
DE LA DÉLÉGATION ITALIENNE

Rome, le 5 avril 1952

Monsieur le Président,

Vous référant à l'article 4 de l'Accord du 29 mai 1948 sur la protection des appellations d'origine, vous avez bien voulu me proposer que l'Annexe *A* « Liste des appellations d'origine françaises qui seront protégées en Italie » soit modifiée comme suit:

Liste des appellations d'origine françaises à insérer dans l'Annexe A *de l'Accord italo-français*

RHUM

Rhum des Antilles
Rhum de la Martinique
Rhum de Guadeloupe
Rhum de la Réunion
Rhum de Madagascar
Rhum Indochine
Rhum Guyane Française
Rhum Tahiti
Rhum Nouvelle-Calédonie.

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord du Gouvernement italien sur ces modifications.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

ANTONIO PENNETTA

Monsieur
le Président de la Délégation française — ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

LE PRÉSIDENT
DE LA DÉLÉGATION FRANÇAISE

Rome, le 5 avril 1952

Monsieur le Président,

Vous référant à l'article 4 de l'Accord du 29 mai 1948 sur la protection des appellations d'origine, vous avez bien voulu me proposer que l'Annexe *A* « Liste des appellations d'origine italiennes qui seront protégées en France » soit modifiée comme suit:

Liste des appellations d'origine italiennes à insérer dans l'Annexe A *de l'Accord franco-italien*

VINI

Venezia Tridentina
Alto Atesini:
Moscato Atesino

DIVERSI

Calzature di Varese.

Modifications à effectuer

VINI

Venezia Tridentina
Alto Atesini:
Caldaro Appiano } à remplacer par Caldaro
Lago di Caldaro }
Termeno aromatico à remplacer par Termeno.

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord du Gouvernement français sur ces modifications.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

LUCIEN HUBERT

Monsieur
le Président de la Délégation italienne — ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

LE PRÉSIDENT
DE LA DÉLÉGATION ITALIENNE

Rome, le 5 avril 1952

Monsieur le Président,

Quelques doutes s'étant élevés au sujet de la portée de certaines dispositions de l'Accord relatif aux marques signé à Paris le 21 décembre 1950, il est apparu opportun à nos deux Gouvernements d'en préciser expressément le sens.

J'ai en conséquence l'honneur de vous confirmer l'accord du Gouvernement français sur l'interprétation qui suit:

1 L'Accord franco-italien du 21 décembre 1950 relatif aux marques ne s'applique qu'aux marques de fabrique et de commerce qui feront l'objet d'un premier dépôt dans l'un ou l'autre pays après l'entrée en vigueur du dit Accord, ce premier dépôt pouvant être effectué sous le bénéfice des dispositions de la Convention d'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

2. La protection d'une marque déposée dans l'un des deux pays sera, dans l'autre pays, la même que si cette marque avait été directement déposée dans ce dernier pays. En particulier la validité d'une marque dans l'un des deux pays est indépendante de sa validité dans l'autre pays.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments de haute considération.

ANTONIO PENNETTA

Monsieur
le Président de la Délégation française — ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

LE PRÉSIDENT
DE LA DÉLÉGATION FRANÇAISE

Rome, le 5 avril 1952

Monsieur le Président,

Quelques doutes s'étant élevés au sujet de la portée de certaines dispositions de l'Accord relatif aux marques signé à Paris le 21 décembre 1950, il est apparu opportun à nos deux Gouvernements d'en préciser expressément le sens.

J'ai en conséquence l'honneur de vous confirmer l'accord du Gouvernement français sur l'interprétation qui suit:

1. L'Accord franco-italien du 21 décembre 1950 relatif aux marques ne s'applique qu'aux marques de fabrique et de commerce qui feront l'objet d'un premier dépôt dans l'un ou l'autre pays après l'entrée en vigueur du dit Accord, ce premier dépôt pouvant être effectué sous le bénéfice des dispositions de la Convention d'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

2. La protection d'une marque déposée dans l'un des deux pays sera, dans l'autre pays, la même que si cette marque avait été directement déposée dans ce dernier pays. En particulier la validité d'une marque dans l'un des deux pays est indépendante de sa validité dans l'autre pays.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments de haute considération.

LUCIEN HUBERT

Monsieur
le Président de la Délégation italienne — ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

LEGGE 12 marzo 1953, n. 228.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assicurazioni sociali fra la Repubblica Italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, conclusa a Roma, il 28 novembre 1951.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione in materia di assicurazioni sociali fra la Repubblica Italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, concluso a Roma il 28 novembre 1951.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 1953

EINAUDI

DE GASPERI — RUBINACCI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Convenzione in materia di assicurazioni sociali fra la Repubblica Italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord.

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord,

Animati dalla volontà di collaborare nel campo sociale;

Affermato il principio che i cittadini di una delle Parti contraenti debbono ricevere, ai sensi dei regimi di assicurazioni sociali dell'altra Parte, un trattamento uguale a quello dei cittadini di quest'ultima;

Desiderosi di attuare questo principio e di provvedere inoltre a che, in certi casi, le prestazioni dei regimi di assicurazioni sociali di una delle Parti contraenti siano corrisposte alle persone residenti nel territorio dell'altra Parte;

Hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I

DEFINIZIONI E APPLICAZIONI

Articolo 1

Ai fini della presente Convenzione:

1) « Territorio » significa, per quanto riguarda la Repubblica Italiana, l'Italia, e, per quanto riguarda il Regno Unito, l'Inghilterra, la Scozia, il Galles e l'Isola di Man;

2) « Cittadino » significa, per quanto riguarda la Repubblica Italiana, un cittadino italiano, e, per quanto riguarda il Regno Unito, un cittadino del Regno Unito e Colonie;

3) « Legislazione » significa, a seconda dei casi, la legislazione dell'una o dell'altra Parte contraente come specificata nell'articolo 2;

4) « Autorità competente » ed « Organismo di assicurazione » significano, per quanto riguarda la Repubblica Italiana, rispettivamente, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale e l'Istituto di assicurazione cui è affidata la gestione di uno o più regimi assicurativi italiani mentre, per quanto riguarda il Regno Unito, ambedue le suddette espressioni significano il Ministro dell'Assicurazione Nazionale, o, nel caso dell'Isola di Man, il Consiglio Direttivo dei Servizi Sociali dell'Isola di Man;

5) « Lavoratore » significa una persona che rientra nella definizione di lavoratore subordinato (o una persona che sia considerata come tale) ai sensi della legislazione di una (o dell'altra) Parte contraente; « occupazione » significa occupazione in qualità di lavoratore, e « occupare » e « datore di lavoro » si riferiscono a tale occupazione;

6) « Pensione di vecchiaia » significa, nei riguardi del Regno Unito, una pensione di vecchiaia o di ritiro dal lavoro quale è indicata dalla legislazione del Regno Unito.

Articolo 2

1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano:

a) per quanto riguarda il Regno Unito:

I) alla Legge del 1946 sulla assicurazione nazionale e alla Legge del 1948 sulla assicurazione nazionale per l'Isola di Man, nonchè alla legislazione in vigore prima del 5 luglio 1948 che è stata sostituita da tali Leggi, concernenti regimi di assicurazione per la disoccupazione, le malattie, lo stato vedovile od orfanile, la vecchiaia, la morte e il parto.

II) alla Legge del 1946 sull'assicurazione nazionale per gli infortuni sul lavoro ed alla Legge del 1948 sull'assicurazione nazionale per gli infortuni sul lavoro per l'Isola di Man, concernenti regimi di assicurazione relativi a danni personali dovuti ad infortunio sul lavoro ed a determinate malattie o lesioni dovute a causa di lavoro;

b) per quanto riguarda la Repubblica Italiana, alla legislazione:

I) sull'assicurazione generale per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

II) sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

III) sull'assicurazione contro le malattie;

IV) sull'assicurazione contro la tubercolosi;

V) sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, per la parte concernente le prestazioni economiche alle lavoratrici in stato di gravidanza e puerperio;

VI) sui regimi speciali di assicurazione stabiliti per determinate categorie di lavoratori (personale delle imprese concessionarie di pubblici servizi di trasporto o di telefonia, personale dei servizi tributari appaltati, marittimi), in quanto tali regimi concernono i rischi protetti e le prestazioni accordate dalle legislazioni di cui ai precedenti numeri da I a V;

VII) sull'assicurazione contro la disoccupazione.

2. La presente Convenzione si applica anche a tutti gli atti legislativi che hanno modificato o integrato e si applicherà ai futuri atti legislativi che potranno modificare o integrare le leggi contemplate al paragrafo 1) del presente articolo.

3. La presente Convenzione non si applicherà agli atti legislativi che potranno essere emanati dall'una o dall'altra Parte contraente per estendere a nuove categorie di persone i regimi assicurativi di cui al presente articolo, a meno che non intervenga al riguardo un accordo fra le due Parti contraenti.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 3

1. I cittadini di una delle Parti contraenti sono soggetti agli obblighi e fruiscono dei benefici della legislazione dell'altra Parte contraente, alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultima.

2. Salvo quanto stabilito nei capitoli 3) e 4) del Titolo III, le disposizioni della presente Convenzione non possono conferire ad una persona qualsiasi diritto di ottenere, per uno stesso periodo, prestazioni della stessa natura dalle legislazioni delle due Parti.

Articolo 4

La presente Convenzione non si applica ai funzionari di ruolo dipendenti dal Ministero degli Affari Esteri dell'una o dell'altra Parte contraente.

Articolo 5

1. Salve le disposizioni di cui al paragrafo 2) del presente articolo, qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente sia occupato nel territorio di una Parte, nei suoi confronti si applicherà la legislazione di tale Parte nonostante ogni disposizione contraria, ed i contributi concernenti detta occupazione non saranno dovuti ai sensi della legislazione dell'altra Parte.

2. *a*) Qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte normalmente residente nel territorio di una Parte e alle dipendenze di un datore di lavoro che abbia quivi una sede di affari, sia inviato a lavorare nel territorio dell'altra Parte, si applicherà a tale cittadino la legislazione della prima Parte purchè la durata della sua occupazione in quel territorio si presuma non debba superare i sei mesi.

Qualora l'occupazione si dovesse protrarre oltre tale periodo, alla persona interessata si applicherà la legislazione della Parte nel cui territorio si svolge l'occupazione.

b) Qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte sia occupato da una impresa di trasporto in un servizio automobilistico o ferroviario (personale viaggiante) nel territorio dell'una o dell'altra Parte contraente, nei suoi confronti si applicherà la legislazione della Parte nel cui territorio l'impresa di trasporto ha la propria sede principale.

3. Le Autorità competenti possono convenire di volta in volta che le disposizioni di cui ai paragrafi 1) e 2) del presente articolo non siano applicate a determinate persone o a particolari categorie di persone.

4. Qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte sia occupato nel territorio di una Parte e si applichi

nei suoi confronti la legislazione dell'altra Parte ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo 2) del presente articolo, egli, per poter acquisire un diritto od ottenere una prestazione in denaro per quanto riguarda la malattia, la maternità, l'infortunio sul lavoro, la malattia o la lesione professionale ai sensi di detta legislazione, sarà considerato:

a) per quanto riguarda le prestazioni di malattia e di maternità, come se egli avesse risieduto nel territorio dell'altra Parte;

b) per quanto riguarda le prestazioni per infortunio sul lavoro e per malattia o lesione professionale determinatisi durante detta occupazione, come se l'infortunio avesse avuto luogo o la malattia o la lesione fosse stata contratta o subìta nel territorio dell'altra Parte.

5. Se un cittadino dell'una o dell'altra Parte e la di lui moglie si trovano nel territorio di una Parte e si applica nei confronti di detto cittadino la legislazione dell'altra Parte ai sensi di quanto disposto al paragrafo 2) del presente articolo, la moglie, allo scopo di acquisire il diritto o di ottenere la corresponsione di prestazioni in denaro per la maternità ai sensi di detta legislazione, sarà considerata come se avesse risieduto nel territorio dell'altra Parte.

Articolo 6

Fermo quanto disposto all'articolo 4:

a) quando un cittadino di una delle Parti contraenti, occupato al servizio del proprio Governo ed assicurato ai sensi della propria legislazione, è inviato nel territorio dell'altra Parte, nei suoi confronti si applica la legislazione della prima Parte, tenuto conto delle disposizioni di cui ai paragrafi 4) e 5) dell'articolo 5:

b) quando un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente, cui non si applicano le disposizioni della lettera *a*) del presente articolo, sia occupato alle dipendenze degli Uffici diplomatici o consolari di una Parte nel territorio dell'altra, oppure sia ivi al servizio personale di un funzionario diplomatico o consolare della prima Parte, nei suoi confronti si applica la legislazione della Parte nel cui territorio egli è occupato.

Articolo 7

1. Ai fini del presente articolo « nave o aeromobile di una (o dell'altra) Parte » significa a seconda dei casi:

a) nave o galleggiante il cui porto di registrazione si trova nel territorio, come definito nel paragrafo 1) dell'articolo 1 del Regno Unito (escluse quelle navi o quei galleggianti il cui proprietario, o il cui proprietario armatore se vi è più di un proprietario, abbia la sede principale dei propri affari nella Repubblica di Irlanda) o aeromobile registrato in detto territorio o nell'Irlanda del Nord, il cui proprietario (o il proprietario esercente se vi è più di un proprietario) ha la sede principale dei propri affari nello stesso territorio);

b) nave o galleggiante battente bandiera italiana o aeromobile registrato in Italia.

2. Salve le disposizioni di cui al paragrafo 3) del presente articolo, qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente ordinariamente residente nel territorio di una Parte sia occupato a bordo di una nave o di un aeromobile dell'altra Parte, si applicherà nei suoi confronti la legislazione di questa Parte, come se, nel suo caso, fossero state soddisfatte tutte le condizioni relative alla nazionalità, residenza e domicilio.

3. Qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte, residente ordinariamente nel territorio di una Parte ed occupato temporaneamente a bordo di una nave o di un aeromobile dell'altra Parte, riceva una remunerazione per tale occupazione da una persona che abbia una sede di affari nel territorio della prima Parte e che non sia il proprietario della nave o dell'aeromobile, si applicherà nei suoi confronti la legislazione della prima Parte per quanto riguarda detta occupazione, come se la nave o l'aeromobile fossero una nave o una aeromobile della prima Parte; la persona che pagherà la remunerazione sarà considerata come datore di lavoro ai fini dell'anzidetta legislazione.

4. Un cittadino di una o dell'altra Parte che è od è stato impiegato a bordo di una nave o di un aeromobile di una Parte e che, a seguito delle disposizioni di cui al paragrafo 3) del presente articolo, rimane soggetto alla legislazione dell'altra Parte, sarà considerato, per poter acquisire un diritto od ottenere una prestazione ai sensi di tale legislazione, come se egli fosse o fosse stato occupato a bordo di una nave o di un aeromobile dell'ultima Parte.

5. Le navi e i galleggianti costruiti nel territorio di una Parte per conto di una persona che ha la sede principale dei suoi affari nel territorio dell'altra Parte saranno considerati come navi di questa ultima Parte durante il periodo compreso tra l'inizio delle operazioni di varo e la registrazione o il completamento delle formalità che diano loro il diritto di battere la bandiera di un qualsiasi Paese; e le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo si applicheranno come se detta persona fosse il proprietario della nave.

6. Le Autorità competenti possono di volta in volta convenire che le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi non siano applicate a determinate persone o categorie di persone.

Titolo III

DISPOSIZIONI SPECIALI

Capitolo 1

Prestazioni in caso di disoccupazione, di malattia (compresa la tubercolosi) e di maternità

Articolo 8

1. I cittadini dell'una o dell'altra Parte contraente, che si trasferiscono dal territorio di una Parte in quello dell'altra, avranno diritto, unitamente alle persone riconosciute a carico, alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, contro le malattie (compresa la tubercolosi) e per la maternità ai sensi della legislazione della Parte nel cui territorio si sono trasferiti, a condizione che:

a) siano stati assicurati secondo la legislazione di tale Parte;

b) lo stato di disoccupazione o il parto si siano verificati o nel caso di prestazioni per malattia, questa sia stata contratta dopo l'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria nello stesso territorio;

c) raggiungano le condizioni richieste per beneficiare delle prestazioni nei confronti della legislazione della Parte contraente nel cui territorio si sono trasferiti: a questo scopo qualunque periodo durante il quale essi sono stati assicurati ai sensi della legislazione della prima Parte sarà considerato come periodo durante il quale gli stessi cittadini fossero stati assicurati ai sensi della legislazione della seconda Parte qualunque contributo versato (o accreditato come versato) in loro favore ai sensi della legislazione della prima Parte sarà considerato come se fosse stato versato ai sensi della legislazione della seconda Parte salvo quanto disposto all'articolo 22.

2. Le disposizoni del primo paragrafo del presente articolo non possono in nessun caso restringere qualsiasi diritto che detti cittadini, nonchè le persone riconosciute a carico, possano avere ai sensi della legislazione della Parte nel cui territorio essi si sono trasferiti.

3. I cittadini dell'una o dell'altra Parte che si trasferiscono dal territorio di una Parte in quello dell'altra al solo scopo di essere curati di una malattia insorta o di una lesione subita prima che essi lasciassero il territorio della prima Parte, continueranno ad avere diritto e riceveranno le prestazioni in denaro a carico dell'organismo assicuratore della Parte dal cui territorio provengono, durante il periodo in cui si trovano nel territorio della seconda Parte e per la durata che sarà loro concessa da detto Organismo assicuratore.

4. Qualora una donna che sia cittadina o moglie di un cittadino dell'una o dell'altra Parte partorisca nell'uno o nell'altro territorio, le prestazioni in denaro di maternità le saranno pagate dall'Organismo di assicurazione della Parte ai sensi della cui legislazione la donna o, nel caso che la prestazione sia richiesta in base all'assicurazione del marito, il marito versa i contributi al momento del parto o versò per ultimo i contributi prima di esso.

Capitolo 2
Prestazioni per malattia di lunga durata e di invalidità.

Articolo 9

1. Qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente sia stato assicurato, secondo la legislazione del Regno Unito, per le prestazioni di malattia di lunga durata e, secondo quella della Repubblica Italiana, per le prestazioni di invalidità, i periodi durante i quali il cittadino è stato assicurato e i contributi versati (o accreditati come versati) ai sensi della legislazione dell'una o dell'altra Parte sono sommati, salve le disposizioni di cui all'articolo 22, allo scopo di determinare il diritto alla prestazione.

2. Tale prestazione è a carico dell'Organismo di assicurazione competente della Parte la cui legislazione si applicava al cittadino al momento in cui la malattia di lunga durata o la sua invalidità è stata per la prima volta accertata sanitariamente.

Articolo 10

Se, dopo la sospensione o la revoca della prestazione di malattia di lunga durata prevista dalla legislazione del Regno Unito o della pensione di invalidità prevista dalla legislazione della Repubblica Italiana, il cittadino interessato riacquista il diritto alle prestazioni nel termine massimo di un anno, il pagamento della prestazione sarà ripreso dall'Organismo di assicurazione debitore delle prestazioni primitivamente accordate, purchè lo stato di malattia di lunga durata o di invalidità sia imputabile a quella stessa causa di malattia o di minorazione che aveva precedentemente giustificato l'attribuzione della prestazione.

Articolo 11

Un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente, il quale si trasferisca dal territorio di una Parte in quello dell'altra e sia beneficiario di una prestazione per malattia di lunga durata prevista dalla legislazione del Regno Unito a seguito di una malattia o di una minorazione riconosciuta cronica prima della sua partenza, ovvero di una pensione di invalidità prevista dalla legislazione della Repubblica Italiana, conserva il diritto alla prestazione per tutto il tempo in cui egli risiede nel secondo territorio, alle stesse condizioni alle quali lo avrebbe conservato nel primo.

Articolo 12

Le Autorità competenti determineranno di comune accordo le modalità per il controllo medico ed amministrativo dei beneficiari di una prestazione per malattia di lunga durata o di una pensione di invalidità ai sensi del presente Capitolo.

Articolo 13

Agli effetti del presente Titolo « prestazione per malattia di lunga durata prevista dalla legislazione del Regno Unito » significa:

a) prestazione di malattia, rispetto a un periodo di interruzione dell'occupazione secondo quanto stabilito da detta legislazione, che diviene pagabile a una persona dopo che questa, durante tale periodo, ha avuto diritto alla prestazione di malattia per 312 giorni;

b) prestazione di malattia il cui pagamento è ripreso secondo le condizioni stabilite nell'articolo 10.

Capitolo 3
Pensione di vecchiaia

Articolo 14

1. Se un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente, il quale sia stato assicurato per la vecchiaia ai sensi della legislazione di entrambe le Parti, presenti domanda di pensione all'Organismo di assicurazione di una Parte, tale Organismo avvertirà quello dell'altra Parte. In tali casi ciascun Organismo di assicurazione :

a) allo scopo di decidere se detto cittadino abbia diritto alla pensione ai sensi della legislazione nazionale considererà, agli effetti della legislazione nazionale, il periodo durante il quale egli è stato assicurato ai sensi della legislazione dell'altra Parte e considererà altresì come versati (o accreditati come versati) a suo favore, agli effetti della legislazione nazionale, i contributi versati (o accreditati come versati) a suo favore ai sensi della legislazione dell'altra Parte, salve le disposizioni di cui all'art. 22;

b) se da tale esame risulterà che il suddetto cittadino ha diritto ad una pensione ai sensi della legislazione nazionale, procederà al calcolo della pensione do-

vuta nel modo seguente: calcolerà in primo luogo la pensione che sarebbe spettata al cittadino interessato ai sensi della legislazione nazionale qualora tutti i contributi versati (o accreditati come versati) a suo favore ai sensi della legislazione dell'altra Parte fossero stati versati o accreditati ai sensi della legislazione nazionale. La pensione effettivamente dovuta all'interessato da ciascun Organismo di assicurazione sarà quella quota che si trova con l'intera pensione, come sopra calcolata, nello stesso rapporto in cui il totale di tutti i periodi per i quali sono stati versati (o accreditati come versati) i contributi a suo favore, ai sensi della legislazione nazionale, si trova col totale di tutti i periodi per i quali sono stati versati (o accreditati come versati) i contributi ai sensi della legislazione di entrambe le Parti.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1) del presente articolo:

a) la espressione contenuta nello stesso paragrafo « contributi versati o accreditati come versati in favore di un cittadino » dovrà essere intesa come contributi versati o accreditati come versati in favore del marito di una cittadina quando questa chieda una pensione di vecchiaia sulla base dell'assicurazione del marito;

b) i contributi versati (o accreditati come versati), in favore di un cittadino dell'una o dell'altra Parte ai sensi della legislazione del Regno Unito, che sono considerati come versati (o accreditati come versati) ai sensi della legislazione della Repubblica Italiana, saranno inclusi, nel calcolo della pensione ai sensi di tale legislazione, come se fossero stati versati nella misura media dei contributi effettivamente versati (o accreditati come versati) in favore di detto cittadino ai sensi della legislazione medesima.

3. Nell'applicazione dei paragrafi 1) e 2) del presente articolo sarà tenuto conto di quanto stabilito dagli articoli 31, 32 e 33.

4. Un cittadino dell'una o dell'altra Parte potrà avere diritto a ricevere, ai sensi dei precedenti paragrafi, sia una pensione dall'Organismo di assicurazione di una Parte, sia pensioni dagli Organismi di assicurazione di ambedue le Parti.

Articolo 15

1. Un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente che raggiunge il diritto a una prestazione ai sensi dell'articolo 14 può scegliere di non avvalersi delle disposizioni di detto articolo. In tal caso le prestazioni, alle quali egli ha diritto ai sensi della legislazione di ciascuna Parte, saranno a lui pagate separatamente da ciascun Organismo di assicurazione competente, prendendo in considerazione soltanto i periodi durante i quali detto cittadino è stato assicurato secondo la propria legislazione ed i contributi versati (o accreditati come versati) secondo la stessa legislazione.

2. Lo stesso cittadino avrà diritto ad esercitare una nuova opzione tra l'avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 14 e quelle di cui al presente articolo ogni qualvolta vi abbia interesse.

Articolo 16

1. Un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente che abbia diritto a una pensione di vecchiaia sita ai sensi della legislazione di una Parte, riceverà tale pensione, nella misura spettantegli, anche per tutto il tempo in cui egli risiede nel territorio dell'altra Parte.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1) del presente articolo le norme della legislazione del Regno Unito, relative ai guadagni di detto cittadino e della propria moglie, saranno applicate in Italia dal competente Organismo italiano di assicurazione.

Capitolo 4

Prestazioni alle vedove e agli orfani

Articolo 17

Le disposizioni che si riferiscono all'assicurazione per la vecchiaia contenute negli articoli 14 e 16 si applicheranno (con quelle modifiche che potranno essere richieste dalla differente natura delle prestazioni) alla concessione di una pensione alla vedova di un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente e per un orfano di uno o di entrambi i genitori: tuttavia esse non si applicheranno alla concessione di una pensione, secondo la legislazione della Repubblica Italiana, ad un cittadino vedovo e per un figlio il cui padre sia vivente.

Capitolo 5

Prestazioni in caso di infortunio sul lavoro, di malattia o lesione professionale

Articolo 18

1. Se un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente abbia diritto ad una prestazione, incluso qualsiasi aumento per essa previsto o qualsiasi assegno addizionale, ai sensi della legislazione di una Parte per quanto concerne un infortunio sul lavoro, una malattia o una lesione professionale, e tali prestazioni gli fossero negate per la sua assenza dal territorio della stessa Parte, detto cittadino avrà diritto e potrà ricevere tali prestazioni anche per tutto il tempo in cui rimarrà nel territorio dell'altra Parte.

2. Le Autorità competenti determineranno di comune accordo le modalità per gli accertamenti medici, per il controllo medico ed amministrativo dei beneficiari di una delle suddette prestazioni.

Capitolo 6

Disposizioni relative al pagamento delle prestazioni

Articolo 19

1. Quando, ai sensi della legislazione di una Parte contraente, il pagamento di una prestazione, o di una maggiorazione di prestazione per persone riconosciute a carico diverse da quelle di cui al successivo paragrafo 2), è subordinato alla residenza di tali persone nel territorio di detta Parte, la stessa prestazione o maggiorazione di prestazione saranno pagate anche se le persone riconosciute a carico si trovino nel territorio dell'altra Parte.

2. Nel caso in cui una prestazione o una maggiorazione di prestazione fossero previste per un bambino, ovvero per una persona riconosciuta a carico che ha cura di un bambino, e subordinate alla residenza del bambino stesso in un territorio, la prestazione o la maggiorazione saranno corrisposte anche se il bambino risieda nell'altro territorio.

Articolo 20

1. Qualora ai sensi delle disposizioni di cui ai Capitoli 2, 3, 4 e 5 del presente Titolo una prestazione sia pagabile da parte di un Organismo di assicurazione di una Parte contraente ad una persona che si trova nel territorio dell'altra Parte, il pagamento di detta prestazione è eseguito dal competente Organismo di assicurazione di tale Parte come agente del primo Organismo:

a) per quanto riguarda il Regno Unito nel caso di:

I) prestazioni per malattia di lunga durata;

II) pensioni di vecchiaia;

III) prestazioni alle vedove e agli orfani;

IV) rendite per infortunio sul lavoro o per malattie o lesioni professionali (incluse le rendite ai superstiti) concesse a titolo definitivo;

b) per quanto riguarda la Repubblica Italiana nel caso di:

I) pensioni di invalidità;

II) pensioni di vecchiaia;

III) rendite per infortunio sul lavoro o malattie professionali (incluse le rendite ai superstiti).

2. In tutti gli altri casi la prestazione sarà pagata, alla persona che ha diritto a riceverla, dall'Organismo di assicurazione debitore.

Articolo 21

1 Le prestazioni di cui al paragrafo 1) lettera *a*) dell'articolo 20 pagabili, ai sensi dello stesso articolo, in Italia potranno essere pagate, quando non si tratti di somme assunte *una tantum*, a mensilità posticipate.

2. Le questioni sorgenti in merito al diritto alle prestazioni di cui al paragrafo 1) lettera *a*) dell'articolo 20 pagabili, ai sensi dello stesso articolo, in Italia saranno definite dall'Autorità competente del Regno Unito dopo che saranno stati espletati quegli accertamenti o quelle indagini che potranno essere ritenuti necessari. La decisione emanata da detta Autorità, senza pregiudizio del diritto a revisione di tale decisione qualora nuovi fatti vengano portati a sua conoscenza, sarà definitiva.

Articolo 22

Nel caso in cui, ai sensi della legislazione dell'una e dell'altra parte contraente, fossero stati versati (o considerati come versati) contributi per uno stesso periodo, sarà tenuto conto soltanto, ai fini del paragrafo 1 lettera *c*) dell'articolo 8, del paragrafo 1) dell'articolo 9 e del paragrafo 1) dell'articolo 14, soltanto dei contributi versati (o accreditati come versati) ai sensi della legislazione della Parte nel cui territorio la persona interessata risiedeva in quel momento.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 23

Le Autorità competenti:

1) procederanno a tutte le intese amministrative che saranno necessarie per l'applicazione della presente Convenzione;

2) si comunicheranno l'un l'altra le informazioni concernenti le misure adottate per l'applicazione della presente Convenzione.

3) si comunicheranno l'un l'altra le informazioni relative a qualsiasi cambiamento avvenuto nella propria legislazione, che abbia influenza sull'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 24

Le Autorità competenti e gli Organismi di assicurazione si forniranno l'un l'altro assistenza per l'applicazione della presente Convenzione, come se si trattasse dell'applicazione dei propri regimi assicurativi.

Articolo 25

1. Il beneficio di una qualsiasi esenzione da tasse, imposte o diritti, previsto dalla legislazione di una Parte contraente rispetto a certificati od altri documenti, è esteso a tutti i certificati e documenti richiesti per l'applicazione della legislazione dell'altra Parte.

2. E' abolito qualsiasi obbligo imposto dalla legislazione dell'una o dell'altra Parte per quanto concerne la legalizzazione o autenticazione, da parte delle rispettive Autorità diplomatiche e consolari, di certificati ed altri documenti che debbono essere prodotti per l'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 26

Qualsiasi domanda, dichiarazione o ricorso che avrebbero dovuto essere presentati all'Organismo di assicurazione di una Parte contraente, ma che di fatto sono stati presentati all'Organismo di assicurazione dell'altra Parte, saranno considerati come se fossero stati presentati all'Organismo di assicurazione della prima Parte. In tal caso l'Organismo di assicurazione della seconda Parte trasmetterà, appena possibile, la domanda, la dichiarazione o il ricorso all'Organismo di assicurazione della prima Parte.

Articolo 27

Le Autorità competenti e gli Organismi di assicurazione potranno corrispondere nella propria lingua ufficiale direttamente fra di loro e con le persone interessate (o i loro legali rappresentanti) per quanto riguarda l'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 28

Qualsiasi domanda o documento che un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente, o una delle persone riconosciute a carico, presenta all'Autorità competente di una di dette Parti o agli Organismi di assicurazione in applicazione della presente Convenzione, potrà essere redatto nella lingua ufficiale dell'altra Parte.

Articolo 29

1. Gli Organismi di assicurazione, debitori delle prestazioni previste dalla presente Convenzione, si libereranno validamente dei propri obblighi nella loro valuta nazionale.

2. Quando l'Organismo di assicurazione di una Parte contraente abbia effettuato, ai sensi della presente Convenzione, il pagamento di una prestazione nella valuta nazionale per conto dell'Organismo di assicurazione dell'altra Parte, tale Organismo potrà ritenersi liberato della sua obbligazione verso il primo Organismo quando questo ultimo sarà stato rimborsato, nella propria valuta, dell'esatto ammontare della prestazione pagata.

Articolo 30

Le Autorità competenti o gli Organismi di assicurazione, possono, in caso di disaccordo circa la competenza per il pagamento di una prestazione prevista dalla presente Convenzione, effettuare pagamenti provvisori alle persone interessate fino a che la controversia non sia stata risolta.

Articolo 31

Le Autorità competenti determineranno di comune accordo, salvo le disposizioni di cui all'articolo 32, in qual modo ed entro quale termine le domande e le dichiarazioni relative al ritiro della occupazione possono essere presentate in relazione alle pensioni di vecchiaia cui la presente Convenzione si riferisce, e stabiliranno anche le date dalle quali tali pensioni saranno pagabili.

Articolo 32

Le pensioni di vecchiaia del Regno Unito che, entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente Convenzione, divengono pagabili per effetto delle disposizioni della stessa Convenzione, saranno corrisposte a partire dalla data nella quale esse divennero pagabili, qualora per esse sia presentata, entro detto periodo, regolare domanda e sia fornita una dichiarazione relativa al ritiro dall'occupazione; nel caso in cui la domanda e la dichiarazione non siano presentate entro detto termine, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 31.

Articolo 33

1 Qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente, abbia lasciato il territorio, come definito al paragrafo 1) dell'articolo 1, del Regno Unito prima del 5 luglio 1948 ed abbia precedentemente ricevuto uno o più pagamenti per pensione di vecchiaia ai sensi della legislazione del Regno Unito, avrà diritto, se trovasi in Italia, a percepire tale pensione nella misura spettantegli ai sensi del paragrafo 3) del presente articolo ed alle stesse condizioni come se egli si trovasse in detto territorio, purchè fornisca prova soddisfacente di identità.

2. Qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte abbia lasciato detto territorio prima del 5 luglio 1948 e avesse potuto, se non si fosse assentato dallo stesso territorio, ricevere, prima di tale data, pagamenti per pensioni di vecchiaia ai sensi della richiamata legislazione, avrà diritto a percepire tale pensione secondo le norme stabilite al paragrafo 1) del presente articolo, purchè, prima di lasciare l'anzidetto territorio, siano stati versati direttamente o per suo conto, successivamente al 1° luglio 1940, uno o più contributi nell'assicurazione per vecchiaia o, nel caso di una pensione il diritto alla quale sia stato acquisito da una donna sposata in virtù dell'assicurazione del proprio marito, siano stati versati contributi da o per conto del marito.

3. L'ammontare della pensione pagabile ai sensi delle disposizioni dei paragrafi 1) e 2) del presente articolo sarà determinato come segue:

a) se la pensione era stata liquidata prima che il pensionato avesse lasciato il suddetto territorio, l'ammontare sarà uguale a quello dovuto nel territorio medesimo nel momento in cui la pensione fu pagata l'ultima volta;

b) se la pensione non era stata liquidata prima che il pensionato avesse lasciato il suddetto territorio, a causa di mancata o ritardata presentazione della domanda, l'ammontare della pensione sarà uguale a quello cui il pensionato avrebbe avuto diritto al momento della sua partenza dal medesimo territorio;

c) se la pensione non era stata liquidata prima che il pensionato avesse lasciato l'anzidetto territorio perchè l'interessato o, nel caso di una donna pensionata a seguito dell'assicurazione del marito, il marito medesimo non aveva a quell'epoca raggiunto l'età pensionabile, l'ammontare della pensione sarà uguale a quello che sarebbe stato pagato qualora lo stesso interessato (o il marito a seconda del caso) fosse rimasto nello stesso territorio fino al raggiungimento dell'età pensionabile.

4. Se un cittadino dell'una o dell'altra Parte, assicurato ai sensi della legislazione del Regno Unito, ha lasciato l'anzidetto territorio prima del 5 luglio 1948 ed ha raggiunto l'età pensionabile dopo tale data, avrà diritto a che i contributi versati (o accreditati come versati) a suo favore, dopo il 1° luglio 1940, ai sensi della stessa legislazione, siano presi in considerazione allo scopo di determinare il diritto alla pensione ai sensi della presente Convenzione purchè, entro il periodo di copertura stabilito dalla già citata legislazione, egli sia divenuto assicurato ed abbia continuato ad esserlo, fino al 5 luglio 1948, ai sensi della legislazione italiana.

Articolo 34

Le disposizioni degli articoli 31, 32 e 33 si applicano alle prestazioni delle vedove e degli orfani, salvo quelle modifiche che potranno essere richieste dalla diversa natura di tali prestazioni.

Articolo 35

1. Nessuna disposizione della presente Convenzione potrà conferire un diritto a prestazioni per periodi antecedenti la data dell'entrata in vigore della Convenzione medesima.

2. Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 1) del presente articolo, qualora una prestazione — escluse quelle liquidate nel loro valor capitale — sia pagabile, ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione, per un evento per il quale le prestazioni stesse sono prevedute dalla legislazione dell'una o dell'altra Parte contraente, la prestazione stessa sarà pagata nonostante che l'evento per il quale essa è richiesta si sia verificato prima della data di entrata in vigore della Convenzione; e a questo proposito:

a) qualsiasi prestazione che sia stata sospesa o mai concessa per mancata richiesta o a causa dell'assenza dell'interessato dal territorio dell'una o dell'altra Parte, sarà corrisposta o liquidata e pagata, a seconda dei casi, a partire da detta data ed ai sensi delle disposizioni della Convenzione;

b) qualsiasi prestazione che sia stata già calcolata sarà, se necessario, nuovamente calcolata, in base alle disposizioni della Convenzione, a partire da detta data, purchè non sia stata già liquidata nel suo valor capitale.

3. I periodi per i quali un cittadino dell'una o dell'altra Parte è stato assicurato e i contributi versati (o accreditati come versati) a suo favore prima della data di entrata in vigore della Convenzione, saranno presi in considerazione per la determinazione del di-

ritto alle prestazioni ai sensi delle disposizioni della Convenzione medesima, salvo quanto disposto nell'articolo 33.

Articolo 36

1. Le Parti contraenti si adopereranno per risolvere a mezzo di negoziati qualsiasi questione che possa sorgere nell'interpretazione o sull'applicazione della presente Convenzione.

2. Se tali questioni non potranno essere risolte a mezzo di detti negoziati entro un periodo di tre mesi dall'inizio dei negoziati stessi, esse saranno sottoposte al giudizio di un collegio arbitrale la cui composizione e procedura saranno concordate tra le Parti contraenti o, in mancanza di tale accordo entro un successivo periodo di tre mesi, a mezzo di un arbitro scelto su richiesta dell'una o dell'altra Parte, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

3. La decisione del collegio arbitrale o dell'arbitro, a seconda dei casi, sarà accettata come definitiva e vincolante.

Articolo 37

Le Parti contraenti concluderanno, se necessario, uno o più accordi basati sui principi della presente Convenzione allo scopo di completare le disposizioni in essa contenute.

Articolo 38

Nel caso in cui la presente Convenzione sia denunciata, i diritti acquisiti da una persona in conformità delle disposizioni della Convenzione medesima saranno mantenuti, e negoziati avranno luogo per la definizione di tutti i diritti che siano in corso di acquisizione, a quell'epoca, per effetto di dette disposizioni.

Articolo 39

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati in Roma non appena possibile. La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Articolo 40

La presente Convenzione rimarrà in vigore per il periodo di un anno a partire dalla data della sua entrata in vigore. Essa si intenderà rinnovata tacitamente di anno in anno qualora non sia denunciata per iscritto dall'una o dall'altra Parte contraente almeno tre mesi prima dello scadere del termine.

In fede di che i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione e l'hanno munita dei propri sigilli.

Fatta in duplice esemplare a Roma il 28 novembre 1951 nelle lingue italiana ed inglese. Entrambi i testi fanno egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana
DE GASPERI

Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord
ANTHONY EDEN

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Convention between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Italian Republic on social insurance.

The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Italian Republic,

Being resolved to co-operate in the social field,

Affirming the principle that the nationals of one Contracting Party should receive under the social insurance schemes of the other equal treatment with the nationals of the latter,

Desirous of giving effect to this principle and further of making arrangements whereby, in certain cases, the benefits of the social insurance schemes of each Contracting Party shall be granted to persons in the territory of the other,

Have agreed as follows:

PART I

DEFINITIONS AND APPLICATION

Article 1

For the purpose of the present Convention:

(1) « territory » means, in relation to the United Kingdom, England, Scotland, Wales and the Isle of Man, and, in relation to the Italian Republic, Italy;

(2) « national » means, in relation to the United Kingdom, a citizen of the United Kingdom and Colonies, and, in relation to the Italian Republic, an Italian citizen;

(3) « legislation » means, according to the context, the legislation of one (or the other) Contracting Party which is specified in Article 2;

(4) « competent authority » and « insurance authority » mean, in relation to the Italian Republic, respectively the Minister of Labour and Social Security and an Insurance Institute entrusted with the management of one or more Italian insurance schemes, whereas, in relation to the United Kingdom, the above-mentioned expressions both mean the Ministry of National Insurance (or, in the case of the Isle of Man, the Isle of Man Board of Social Services);

(5) « employed person » means a person who comes within the definition of an employed person (or of a person who is treated as an employed person) in the legislation of one (or the other) Contracting Party; « employment » means employment as an employed person, and the words « employ » and « employer » refer to such employment;

(6) « old age pension » means, in relation to the United Kingdom, an old age pension or a retirement pension as defined in the legislation of the United Kingdom.

Article 2

(1) The provisions of the present Convention shall apply,

(*a*) in relation to the United Kingdom, to

(*i*) the National Insurance Act, 1946, the National Insurance (Isle of Man) Act, 1948, and the legislation in force before the 5th of July, 1948, which was replaced by those Acts, establishing insurance schemes in respect of unemployment, sickness, widowhood, orphanhood, old age and death and of the confinement of women, and

(*ii*) the National Insurance (Industrial Injuries) Act, 1946, and the National Insurance (Industrial Injuries) (Isle of Man) Act, 1948, establishing insurance schemes in respect of personal injury caused by industrial accident and of prescribed diseases and injuries due to employment;

(*b*) in relation to the Italian Republic, to the legislation providing for

(*i*) general insurance in respect of invalidity, old age and survivors,

(*ii*) insurance against industrial accidents and occupational diseases,

(*iii*) insurance against sickness,

(*iv*) insurance against tubercolosis,

(*v*) the physical and economic welfare of women workers in respect of maternity in so far as that legislation concerns the payment of benefits in cash to such women for pregnancy and child-birth,

(*vi*) special schemes of insurance for prescribed classes of employed persons (namely, for the staff of undertakings which have a concession to operate a public transport or telephone service, for the staff of agencies which have a contract to collect taxes and for seamen). in so far as such schemes relate to the risks and the benefits covered by the legislation set out in items (*i*) to (*v*) of this sub-paragraph,

(*vii*) unemployment insurance.

(2) The present Convention shall also apply to any legislation which has amended or supplemented, or which may in future amend or supplement, the legislation referred to in paragraph (1) of this Article.

(3) The present Convention shall not apply to legislation which may be enacted by either Contracting Party, extending to new classes of persons the insurance schemes mentioned in this Article, unless the Contracting Parties make an agreement to that effect.

PART II

GENERAL PROVISIONS

Article 3

(1) A national of one Contracting Party shall be subject the obligations and shall enjoy the benefits of the legislation of the other Party under the same conditions as if he were a national of the latter.

(2) Subject to the provisions of Sections 3 and 4 of Part III, nothing in the present Convention shall be deemed to confer upon any person a right to be paid in respect of the same period benefits of the same kind under the legislation of both Parties.

Article 4

The present Convention shall not apply to established members of the foreign service of either Contracting Party

Article 5

(1) Subject to the provisions of paragraph (2) of this Article, where a national of either Contracting Party is employed in the territory of one Party, the legislation of that Party shall, notwithstanding any provision thereof to the contrary. apply to him: and contributions in respect of his employment shall not be payable under the legislation of the other Party.

(2) (*a*) Where a national of either Party, ordinarily resident in the territory of one Party and in the service of an employer who has a place of business there, is sent in the course of his employment to work in the territory of the other Party, the legislation of the former Party shall apply to that national, provided that his employment in the latter territory is not expected to last for a period of more than six months. If, however, the employment should continue after such period, the legislation of the Party in whose territory the person concerned is employed shall apply to him.

(*b*) Where a national of either Party is employed by a transport undertaking in the operation of, or on, road or rail vehicles in the territory of one (or the other) Party, the legislation of the Party, in whose territory the transport undertaking has its head office, shall apply to him.

(3) The competent authorities may from time to time agree that the provisions of paragraphs (1) or (2) of this Article shall not be applied to particular persons or classes of persons.

(4) Where a national of either Party is employed in the territory of one Party, and the legislation of the other Party applies to him in accordance with the provisions of paragraph (2) of this Article, he shall, for the purpose of any title to, or payment of, cash benefit for sickness, maternity, industrial accident or occupational disease or injury, under such legislation, be treated,

(*a*) in respect of sickness and maternity benefit, as if he were in the territory of the latter Party, and

(*b*) in respect of benefit for an industrial accident occurring or an occupational disease or injury contracted or received, during such employment, as if the accident had occurred, or the disease had been contracted or the injury had been received, in the territory of the latter Party

(5) If a national of either Party and his wife are in the territory of one Party, and the legislation of the other Party applies to him in accordance with the provisions of paragraph (2) of this Article, his wife shall, for the purpose of any title to, or payment of, cash benefit to her in respect of maternity under such legislation, be treated as if she were in the territory of the latter Party

Article 6

Subject to the provisions of Article 4,

(1) Where a national of one Contracting Party, employed in its Government service and insured under its legislation, is sent to the territory of the other Party, the legislation of the former Party and also the provisions of paragraphs (4) and (5) of Article 5 shall apply to him;

(2) Where a national of either Contracting Party, other than a national to whom paragraph (1) of this Article applies, is employed by the diplomatic or consular establishments of one Party in the territory of the other, or is employed there by a diplomatic or consular officer of the former Party in his personal capacity, the legislation of the Party in whose territory that national in employed shall apply to him.

Article 7

(1) For the purposes of this Article, « ship or aircraft of one (or the other) Party » means, according to the context

(*a*) a ship or vessel whose port of registry is in United Kingdom territory as defined in paragraph (1) of Article 1 (other than a ship or vessel of which the owner, or maneging owner if there is more than one owner, has his principal place of business in the Irish Republic), or an aircraft registered in the said territory or in Northern Ireland, of which the owner (or managing owner if there is more than one owner) has his principal place of business in that territory,

(*b*) a ship or vessel flying the Italian flag, or an aircraft registered in Italy.

(2) Subject to the provisions of paragraph (3) of this Article, where a national of either Contracting Party ordinarily resident in the territory of one Party is employed on board any ship or aicraft of the other Party, the legislation of the latter shall apply to him, as if any condition relating to nationality, residence, or domicile were satisfied in his case.

(3) Where a national of either Party, ordinarily resident in the territory of one Party and employed temporarily on board any ship or aircraft of the other Party, is paid remuneration in respect of that employment by some person who has a place of business in the territory of the former Party and who is not the owner of the ship or aircraft, the legislation of the former Party shall, in respect of that employment, apply to that national as if the ship or aircraft were a ship or aircraft of the former Party, and the person by whom the said remuneration is paid shall be treated as the employer for the purposes of such legislation.

(4) A national of either Contracting Party, who is or has been employed on board any ship or aicraft of one Party and who, in accordance with the provisions of paragraph (3) of this Article, remains subject to the legislation of the other Party, shall for the purpose of any title to, or payment of, benefit under such legislation be treated as if he were or had been employed on board a ship or aircraft of the latter Party.

(5) A ship or vessel built in the territory of one Party for a person having his principal place of business in the territory of the other Party shall be deemed to be a ship of the latter Party during the period which elapses between the beginning of the operation of launching and its registration or the completion of the formalities entitling it to fly the flag of any country, and the provisions of paragraph (3) of this Article shall apply as if the said person were the owner of the ship.

(6) The competent authorities may from time to time agree that the provisions of the foregoing paragraphs shall not be applied to particular persons or classes of persons.

PART III

SPECIAL PROVISIONS

Section I

Benefits in respect of Unemployment, Sickness (including Tuberculosis) and Maternity

Article 8

(1) A national of either Contracting Party, who goes from the territory of one Party to the territory of the other, shall be entitled, together with his dependants, to receive the benefits provided for under the legislation of the latter Party in respect of unemployment, sickness (including tubercolosis) and maternity, provided that

(*a*) he has become insured under the legislation of the latter Party,

(*b*) the unemployment or the confinement occurs, or, in the case of sickness benefit, the illness is contracted, after he becomes insured under the legislation of the latter Party,

(*c*) he satisfies the conditions laid down by the legislation of the latter Party entitling persons to receive such benefits, and for this purpose any period during which he has been insured under the legislation of the former Party shall be treated as if it were a period during which he was insured under the legislation of the latter Party, and any contribution paid (or credited as paid) in respect of him under the legislation of the former Party shall, subject to the provisions of Article 22, be treated as if it had been so paid or credited under the legislation of the latter Party.

(2) Nothing in paragraph (1) of this Article shall in any case restrict any right which the national concerned, or his dependants, may have under the legislation of the Party to whose territory he has gone.

(3) A national of either Party, who goes from the territory of one Party to the territory of the other for the specific purpose of being treated for a disease which was contracted, or a disablement which occurred, before he left the former territory, shall, while in the latter territory, remain entitled to and shall receive cash benefit for sickness from the insurance authority of the Party whose territory he has left, during such period as the insurance authority may allow.

(4) Where a woman, who is a national of either Party or the wife of such a national, is confined in the territory of one (or the other) Party, cash benefit for maternity shall be paid by the insurance authority of the Party under whose legislation the woman, or, in the case of a claim in respect of her husband's insurance, her husband, is paying contributions at the time of the confinement, or was last paying contributions before that time.

Section 2

Benefits in respect of long-term Sickness and Invalidity

Article 9

(1) Where a national of either Contracting Party has been insured in respect of long-term sickness benefit under the legislation of the United Kingdom, and in respect of cash benefit for invalidity under the legislation of the Italian Republic, the periods during which he has been insured and the contributions paid (or credited as paid) under the legislation of both parties shall, subject to the provisions of Article 22, be added together for the purpose of determining his right to benefit.

(2) Such benefit shall be payable by the insurance authority of the Party whose legislation applied to the national concerned at the time when the long-term sickness or invalidity was first medically certified.

Article 10

If, after suspension or discontinuance of long-term sickness benefit provided for by the legislation of the United Kingdom or of cash benefit provided for by the

legislation of the Italian Republic, the national concerned again becomes entitled to benefit within a period of one year, the payment of such benefit shall be resumed by the insurance authority responsible for the benefit originally granted, provided that the state of long-term sickness or invalidity is attributable to the disease or disablement in respect of which such benefit was previously granted.

Article 11

A national of either Contracting Party, who goes from the territory of one Party to the territory of the other, and who is either in receipt of long-term sickness benefit provided for by the legislation of the United Kingdom in respect of a disease or disablement which has been certified to be chronic prior to his departure, or is in receipt of cash benefit for invalidity provided for by the legislation of the Italian Republic, shall retain the right to such benefit, while he is in the latter territory, under the same conditions as would have applied had he remained in the former territory

Article 12

The competent authorities shall determine by agreement the methods of medical and administrative supervision of any national of either Party, who is in receipt of long-term sickness benefit or cash benefit by virtue of this Section.

Article 13

For the purposes of this Part « a long-term sickness benefit provided for by the legislation of the United Kingdom » means

(a) sickness benefit, in respect of a period of interruption of employment as defined in that legislation, which becomes payable to a person after he has in that period become entitled to sickness benefit for three hundred and twelve days;

(b) sickness benefit payment of which is resumed under the conditions laid down in Article 10.

Section 3

Old Age Pensions

Article 14

(1) Where a national of either Contracting Party, who has been insured for an old age pension under the legislation of both Parties, submits a claim for such a pension to the insurance authority of one Party, that insurance authority shall inform the insurance authority of the other Party. In these cases the insurance authority of each Party shall,

(a) for the purpose of deciding whether such national is entitled to a pension under the legislation of that Party, treat any period during which he was insured under the legislation of the other Party as a period during which he was insured under its own national legislation, and, subject to the provisions of Article 22, treat any contributions which have been paid (or credited as paid) in respect of him under the legislation of the latter Party as contributions paid or credited under its own national legislation, and

(b) if the national is entitled to a pension under its own national legislation calculate the pension due to him in the following manner. It shall first calculate the pension that would have been due to the national concerned under its own national legislation if all the contributions paid (or credited as paid) in respect of him under the legislation of the other Party had been paid or credited under its own national legislation. The pension actually due to the national concerned from the said insurance authority shall be that part of the pension so calculated which bears the same relation to the whole of the calculated pension as the total of all the periods for which contributions have been paid (or credited as paid) in respect of him under its own national legislation bears to the total of all the periods for which contributions have been so paid or credited under the legislation of both Parties.

(2) For the purpose of applying paragraph (1) of this Article,

(a) the expression in that paragraph « contributions paid (or credited as paid) in respect of a national » shall be deemed to mean contributions paid (or credited as paid) in respect of the husband of a national in those cases where the national concerned is a woman claiming an old age pension by virtue of her husband's insurance;

(b) where contributions have been paid (or credited as paid) in respect of a national of either Party under the legislation of the United Kingdom and are treated as having been so paid or credited under the legislation of the Italian Republic, they shall be deemed to have been paid at the average rate of the contribution in fact paid (or credited as paid) in respect of that national under the legislation of the Italian Republic.

(3) Effect shall be given to the provisions of Articles 31, 32 and 33 in applying paragraphs (1) and (2) of this Article.

(4) A national of either Party may be entitled to receive, by virtue of the preceding paragraphs of this Article, either a pension from the insurance authority of one of the two Parties or pensions from the insurance authorities of both Parties.

Article 15

(1) A national of either Contracting Party may, at the time when his right to any benefit mentioned in Article 14 becomes established, choose not to take advantage of the provisions of that Article. In that case the benefit to which he is entitled under the legislation of each Party shall be paid to him separately by its insurance authority, and for this purpose it shall take into account only the periods during which he has been insured under its own legislation and the contributions which have been paid (or credited as paid) under that legislation.

(2) Such national shall be entitled to make a fresh choice between taking advantage of the provisions of Article 14 and those of this Article when it is in his interest to do so.

Article 16

(1) Where a national of either Contracting Party is entitled to an old age pension under the legislation of one Party, he shall be entitled to receive such pen-

sion at the appropriate rate, while he is in the territory of the other Party.

(2) For the application of paragraph (1) of this Article, the provisions of the legislation of the United Kingdom respecting the earnings of the national concerned and of his wife shall be applied in Italy by the appropriate Italian insurance authority.

Section 4

Benefits in respect of Widowhood and Orphanhood.

Article 17

The provisions relating to old age insurance contained in Articles 14 and 16 shall apply (with such modifications as the differing nature of the benefits shall require) to the grant of a survivor's pension to the widow of a national of either Contracting Party or for a child who has lost one or both parents; but they shall not apply to the grant of a pension under the legislation of the Italian Republic to a widower or for a child whose father is alive.

Section 5

Benefits in respect of Industrial Accidents and Occupational Diseases or Injuries.

Article 18

(1) Where a national of either Contracting Party would be entitled to any benefit (including any increase thereof or any additional allowance payable therewith) under the legislation of one Party in respect of an industrial accident or an occupational disease or injury but for his absence from the territory of that Party, that national shall be entitled to and may receive such benefit in respect of any period during which he is in the territory of the other Party.

(2) The competent authorities shall co-operate in arranging for the medical examination, and in securing the medical and administrative supervision, of any person in receipt of benefit in respect of an industrial accident or an occupational disease or injury.

Section 6

Provisions relating to the payment of benefits.

Article 19

(1) In all cases where under the legislation of one Contracting Party any benefit, or increase of benefit, would be paid in respect of a dependant (other than a child to whom paragraph (2) of this Article applies), if the dependant had been in the territory of that Party, such benefit or increase thereof shall be paid in cases where the dependant is in the territory of the other Party.

(2) In the case where a benefit, or increase of benefit, would be paid in respect of a child or in respect of a dependant having the care of a child, if such child were in one territory, such benefit or increase thereof shall be paid notwithstanding that the child is in the other territory.

Article 20

(1) Where, under the provisions of Sections 2, 3, 4 and 5 of this Part, benefit in payable by an insurance authority of one Contracting Party to a person in the territory of the other Party, the payment will be made by the appropriate insurance authority of the latter Party as agent for the former authority,

(*a*) in relation to the United Kingdom, in the case of

(*i*) long-term sickness benefit,
(*ii*) old age pensions,
(*iii*) benefit for widowhood or orphanhood,
(*iv*) pensions (including pensions payable to survivors) in respect of industrial accidents, or of occupational diseases or injuries, where such pensions have been finally assessed;

(*b*) in relation to the Italian Republic, in the case of

(*i*) cash benefit in respect of invalidity,
(*ii*) old age pensions,
(*iii*) pensions (including pensions payable to survivors) in respect of industrial accidents or occupational diseases.

(2) In all other cases the benefit shall be paid to the person entitled to receive it by the insurance authority from which it is due.

Article 21

(1) Any benefit specified in paragraph (1) (*a*) of Article 20, and payable in Italy in accordance with the provisions of that Article, may be paid, except in the case of a lump-sum payment, in arrear at monthly intervals.

(2) Any question as to the right to any benefit referred to in paragraph (1) (*a*) of Article 20 shall be determined by the competent authority of the United Kingdom after such enquiry and consultation as it may deem necessary. Its decision, without prejudice to the right to review such decision if new facts are brought to its notice, shall be final.

Article 22

In so far as contributions have been paid (or credited as paid) under the legislation of both Contracting Parties in respect of the same period, account shall be taken, for the purpose of paragraph 1 (*c*) of Article 8, of paragraph (1) of Article 9 or of paragraph (1) of Article 14, of those contributions which were paid (or credited as paid) under the legislation of the Party in whose territory the person concerned was resident at the time.

PART IV

MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 23

The competent authorities

(1) shall make such administrative arrangements, as may be required for the application of the present Convention;

(2) shall communicate to each other information regarding any measures taken by them for the application of the Convention; and

(3) shall communicate to each other information regarding any changes made in their legislation, which affect the application of the Convention.

Article 24

The competent authorities and the insurance authorities shall furnish one another assistance in the application of the present Convention as if the matter were one affecting the application of their own insurance schemes.

Article 25

(1) The benefit of any exemption from legal dues, charges and fees, provided for in the legislation of one Contracting Party in respect of any certificate or other document, shall be extended in relation to any certificate or other document required for the purpose of applying the legislation of the other Party.

(2) Any requirement imposed by the legislation of either Party relating to the legalisation or authentication by its diplomatic or consular officials of any certificate or other document shall be waived in connection with any certificate or other document which has to be produced for the purpose of applying the present Convention.

Article 26

Any claim, notice or appeal which should have been presented to the insurance authority of one Contracting Party, but which is in fact presented to the insurance authority of the other Party, shall be treated as if it had been presented to the insurance authority of the former Party. In such cases, the insurance authority of the latter Party shall, as soon as possible, transmit the claim, notice or appeal to the insurance authority of the former Party.

Article 27

The competent authorities and the insurance authorities may correspond in their own official language directly with one another or with any person concerned (or his legal representative) in regard to the application of the present Convention.

Article 28

Any claim or document, presented by a national of either Contracting Party or his dependants to the competent authorities of one Party or to their insurance authorities pursuant to the present Convention, may be written in the official language of the other Party.

Article 29

(1) Payment of any benefit in accordance with the provisions of the present Convention may be made in the currency of the Contracting Party whose insurance authority makes the payment.

(2) Where the insurance authority of one Contracting Party has, under the present Convention, paid any benefit in the currency of that Party on behalf of the insurance authority of the other Party, the latter authority shall discharge its liability to the former authority by repaying in the currency of the former Party the exact amount of the benefit so paid.

Art. 30

The competent authorities or the insurance authorities may, in the event of a disagreement regarding responsibility for the payment of any benefit referred to in the present Convention, make provisional payments to the person concerned pending the settlement of the disagreement.

Article 31

The competent authorities shall, subject to the provisions of Article 32, determine by agreement in what manner and within what times claims and notices of retirement may be made or given in relation to any old age pension referred to in the present Convention and the date from which any such pension shall be payable.

Article 32

A United Kingdom old age pension, which within a period of six months after the entry into force of the present Convention becomes payable by virtue of its provisions, shall be paid from the date on which it becomes so payable, if, within the said period, the claim therefore is made and any relevant notice of retirement is given. If, within the said period, the claim is not made or any such notice is not given, the provisions of Article 31 shall apply.

Article 33

(1) In any case where a national of either Contracting Party left United Kingdom territory, as defined in paragraph (1) of Article 1, before the 5th July, 1948, and had previously received one or more payments of old age pension under the legislation of the United Kingdom, he shall be entitled, if he is in Italy, to draw such a pension at the rate prescribed in paragraph (3) of this Article appropriate to him, and on the same conditions as if he were in the said territory, provided that he furnishes satisfactory evidence of identification.

(2) In any case where a national of either Party left the said territory before the 5th July, 1948, and would have been able, but for his absence from that territory, to receive, before that date, payments of old age pension under the said legislation, he shall be entitled to draw such a pension on the conditions set out in paragraph (1) of this Article, provided that before he left the said territory, one or more contributions in respect of insurance for such a pension had been paid since the 1st July, 1940, by or in respect of him (or, in the case of a pension the right to which is acquired by a married woman by virtue of her husband's insurance, by or in respect of her husband.

(3) The rate of pension payable under the provisions of paragraphs (1) and (2) of this Article shall be determined as follows:

(*a*) if the pension was paid before the pensioner left the said territory, the rate shall be the rate applicable in the territory at the time when the pension was last paid;

(b) if the pension was not paid before the pensioner left the said territory by reason of delay in making, or failure to make, a claim, the rate shall be the rate of pension to which the pensioner was entitled immediately before his leaving the said territory;

(c) if the pension was not paid before pensioner left the said territory because the pensioner (or her husband, as the case may be) had not then attained pensionable age, the rate shall be the rate at which the pension would have been paid had the pensioner remained in the said territory until the pensioner (or her husband, as the case may be) attained that age.

(4) Where a national of either Party insured under the legislation of the United Kingdom left the said territory before the 5th July, 1948, and attained pensionable age after that date, he shall be entitled to have any contribution which was paid (or credited as paid) after the 1st July, 1940, in respect of him under that legislation, taken into account for the purpose of determining his right to a pension under the present Convention, provided that, within the period during which he was regarded under that legislation as having continued to be insured, he became insured and continued to be insured, until the 5th July, 1948, under Italian legislation.

Article 34

The provisions of Articles 31, 32 and 33 shall apply in relation to benefits in respect of widowhood and orphanhood subject to such modifications as the differing nature of such benefits shall require.

Article 35

(1) No provision of the present Convention shall confer a right to receive any payment of benefit for a period before the date of the entry into force of the Convention.

(2) Subject to paragraph (1) of this Article, where a benefit (other than a lump-sum payment) is payable in accordance with the provisions of the Convention in respect of an event for which benefit is provided for under the legislation of either Contracting Party, it shall be paid notwithstanding that the event in respect of which the benefit is claimed occurred before the date of the entry into force of the Convention, and for this purpose.

(a) any benefit which has been either suspended or never awarded because the person concerned has not made a claim or is absent from the territory of either Party shall, from that date, be paid or determined and paid, as the case may be, in accordance with the provisions of the Convention;

(b) any benefit which has been determined shall, where necessary, be determined afresh from that date, in accordance with the provisions of the Convention, provided that its capital value has not been liquidated.

(3) Any period during which a national of either Party has been insured before the date of the entry into force of the Convention and also the contributions which have been paid (or credited as paid) in respect of that national before that date shall, subject to the provisions of Article 33, be taken into occount for the purpose of determining the right to benefit in accordance with the provisions of the Convention.

Article 36

(1) The Contracting Parties shall endeavour to resolve by negotiation any disagreement which may arise as to the interpretation or application of the present Convention.

(2) If any such disagreement cannot be resolved by negotiation within a period of three months from the commencement of the negotiation, the disagreement shall be submitted to arbitration by an arbitral body whose composition and procedure shall be agreed upon by the Contracting Parties, or, in default of such agreement within o further period of three months, by an arbitrator chosen at the request of either Party by the President of the International Court of Justice.

(3) The decision of the arbitral body, or arbitrator, as the case may be, shall be accepted as final and binding.

Article 37

The Contracting Parties shall, where necessary, conclude one or more agreements based on the principles of the present Convention for the purpose of supplementing its provisions.

Article 38

In the event of the termination of the present Convention, any right acquired by a person in acordance whit its provisions shall be maintained and negotiations shall take place for the settlement of any rights then in course of acquisition by virtue of those provisions.

Article 39

The present Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged in Rome as soon as possible. The Convention shall enter into force on the first day of the month following the month in which the instruments of ratification are exchanged.

Artcile 40

The present Convention shall remain in force for a period of one year from the date of its entry into force. Thereafter it shall continue in force from year to year unless it is denounced in writing three months before the expiry of any such yearly period.

In witness whereof the undersigned, duly authorised by their respective Governments, have signed the present Convention and affixed thereto their seals.

Done in duplicate at Rome the 28th day of November 1951 in the English and Italian languages, both texts being equally authoritative.

For the United Kingdom
of Great Britain and Northern Ireland
ANTHONY EDEN

For the Italian Republic
DE GASPERI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1953.
Nuove concessioni di importazione temporanea.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole del Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 30 dicembre 1952;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di mesi sei, la importazione temporanea delle seguenti merci per gli scopi controsegnati:

Qualità della merce	Scopo per il quale la importazione temporanea è consentita	Quantità minima ammessa alla imp. temp.	Termine massimo per la riesportazione
1. Bozzoli doppi, bozzoli scarti e bozzoli realini	Per essere trasformati in filati di doppio e riesportati sotto forma di filati di doppio o di tessuti di filati di doppio (concessione decorrente dal 23 dicembre 1952)	kg. 100	6 mesi
2. Linters di cotone, greggi e candeggiati	Per la fabbricazione di nitrocellulosa da impiegare nella lavorazione di polveri di lancio e di tiro (concessione decorrente dal 16 gennaio 1953)	kg. 100	6 mesi
3. Coke di petrolio calcinato, coke di petrolio non calcinato, antracite per elettrodi, coke di pece e coke depurato	Per la fabbricazione di elettrodi di carbone per forni elettrici (concessione decorrente dal 16 gennaio 1953)	kg. 100	6 mesi
4. Carta. . .	Per la stampa di libri, pubblicazioni periodiche ed altri lavori tipografici (concessione decorrente dal 18 gennaio 1953)	kg. 100	6 mesi
5. Contachilometri e tachimetri (indicatori di velocità)	Da montare su moto e su moto-scooters (concessione decorrente dal 16 gennaio 1953)	—	1 anno
6. Potassa caustica fusa	Per la produzione di metaminofenolo (concessione decorrente dal 16 gennaio 1953)	kg. 500	6 mesi
7. Rhum . .	Per la fabbricazione di vermouth e di liquori (concessione decorrente dal 16 gennaio 1953)	hl. 1	1 anno
8. Piombo, sodio, bromo ed alcool etilico	Per la produzione di etilfluido, miscela al piombo tetraetile (concessione decorrente dal 19 gennaio 1953)	kg. 100 per ciascuna merce	6 mesi
9. Parti staccate di macchine non completamente finite (alberi a gomito, teste a croce, fusti biella in acciaio fucinato, bracci di manovella, testate, stantuffo in acciaio fuso, basamenti in ghisa, camicie cilindri, testate cilindri)	Per la costruzione di macchine di ogni specie e loro parti (concessione decorrente dal 13 gennaio 1953)	—	1 anno
10. Tuorlo d'uovo, congelato e/o in polvere	Per l'impiego nella fabbricazione di specialità alimentari (panettoni, cakes et biscotti di vario tipo)	kg. 50	6 mesi
11. Tessuto gommato in dischi (fondini per cappelli)	Per l'applicazione nell'interno di cappelli	n. 1000	6 mesi

Art. 2.

E' consentita, per la durata di sei mesi, decorrenti dal 9 gennaio 1953, la importazione temporanea di materiali da ripresa fotografica e radiofonica (registrazione su disco, su filo e su nastro) appartenenti a giornalisti stranieri, che vengano in Italia per svolgervi missioni radiogiornalistiche e « reportages » speciali.

La riesportazione dei materiali di cui al precedente comma dovrà aver luogo entro tre mesi dall'importazione temporanea.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1953

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per il commercio con l'estero
LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1953
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 300. — LESEN

(1851)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1953.

Nomina del liquidatore della Società cooperativa agricola « Sacro Cuore » di Campofranco (Caltanissetta).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133, sulle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio;

Vista la deliberazione assembleare in data 17 febbraio 1935, debitamente perfezionata nei modi di legge, con la quale venne stabilito lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Società cooperativa agricola « Sacro Cuore » di Campofranco (Caltanissetta);

Visto il decreto del Capo del Governo in data 5 gennaio 1942, con il quale il dott. Carmelo Basile è stato nominato, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato regio decreto-legge n. 375, liquidatore della suddetta azienda;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del predetto liquidatore;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Ferdinando Fiandaca di Angelo è nominato, ai sensi dell'art. 86-*bis* del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, liquidatore della Società cooperativa agricola « Sacro Cuore » di Campofranco (Caltanissetta), in sostituzione del dott. Carmelo Basile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 marzo 1953

Il Ministro: PELLA

(1653)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1953.

Rimborso delle spese di acquisizione e di incasso da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni alle Compagnie private di assicurazione sulla vita.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 3 giugno 1940, n. 761, che apporta modifiche ed integrazioni al regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;

Ritenuta la necessità di stabilire, a decorrere dal 1° gennaio 1948, la misura di rimborso delle spese di acquisizione e di incasso che l'Istituto nazionale delle assicurazioni deve corrispondere alle imprese di assicurazione sulla vita sulle quote di rischio da esse cedute;

Decreta:

Il rimborso delle spese di acquisizione e di incasso che l'Istituto nazionale delle assicurazioni deve corrispondere alle imprese di assicurazione, ai sensi dell'articolo 24 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, modificato dall'art. 1, paragrafo 3, della legge 3 giugno 1940, n. 761, è stabilito a decorrere dal 1° gennaio 1948, nelle seguenti misure:

per le spese di acquisizione nell'80 % dei normali premi di tariffa di primo anno, incrementati dall'aumento tariffario, col massimo del 4 % del capitale;

per le spese di incasso nell'8 % dei normali premi di tariffa degli anni successivi al primo, incrementato del 50 % dell'aumento tariffario annuale. L'incremento è fissato nelle seguenti percentuali globali sui normali premi di tariffa: 1,50 % per il 1948, 2,50 % per gli anni 1949 e 1950, 2,75 % per il 1951, 3 % per gli anni 1952 e 1953.

Roma, addì 27 marzo 1953

p. *Il Ministro per l'industria e commercio*
CARCATERRA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(1699)

ORDINANZA DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 13 aprile 1953.

Importazione di animali e carni dalla Danimarca.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Considerato che da comunicazioni ufficiali risulta che il territorio della Danimarca è attualmente indenne da afta epizootica;

Veduta la propria ordinanza 13 febbraio 1953, con la quale veniva vietata l'importazione di ruminanti, suini e delle loro carni fresche, refrigerate o congelate dai Paesi europei a causa dell'afta epizootica;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con regio decreto 10 maggio 1914, n. 533;

Ordina:

Art. 1.

Agli effetti della ordinanza 13 febbraio 1953, la Danimarca non è più compresa tra i Paesi europei dai quali è vietata la importazione di ruminanti, suini e delle loro carni fresche, refrigerate o congelate.

L'importazione dei ruminanti e suini resta subordinata alla preventiva autorizzazione prevista dall'ordinanza ministeriale 11 luglio 1921.

Art. 2.

I prefetti della Repubblica, il Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta, il Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, a mezzo dei veterinari provinciali e di quelli di confine e di porto, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Roma, addì 13 aprile 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(1846)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Ordine religioso dei chierici regolari ministri degli infermi ad istituire corsi per infermieri, riservati ai religiosi.

Con decreto 24 marzo 1953, n. 370.20.400.5/V.26/1.60755, dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, l'Ordine religioso dei chierici regolari ministri degli infermi è stato autorizzato ad istituire presso la Casa di cura « San Camillo » di Cremona, corsi interni per infermieri riservati ai propri religiosi.

(1873)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa « Pro Famiglia », con sede in Napoli, e nomina del commissario liquidatore

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 aprile 1953, la Società cooperativa « Pro Famiglia » fra i dipendenti dell'A.T.A.M. con sede in Napoli, illegalmente costituita, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile ed è stato nominato commissario liquidatore il rag. Alessandro Cavalli.

(1779)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Cessazione dalla carica del commissario straordinario dell'Azienda Rifornimenti Africa Settentrionale (A.R.A.S.) ed assunzione delle operazioni di stralcio della liquidazione dell'Azienda stessa da parte del Ministero del tesoro.

Con decreto Ministeriale 21 gennaio 1953, il rag. Alfonso Marroni cessa dalla carica di commissario straordinario della Azienda Rifornimenti Africa Settentrionale (A.R.A.S.) e le operazioni di stralcio della liquidazione dell'Azienda vengono assunte dal Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato.

(1876)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE CASSA DEPOSITI E PRESTITI

111ª Estrazione di cartelle ordinarie di Credito comunale e provinciale 4 %

Si notifica che il giorno 5 maggio 1953, alle ore nove in Roma, in una sala aperta al pubblico al pianterreno della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, in via Goito n. 4, avranno inizio le operazioni relative alla 111ª estrazione delle cartelle ordinarie 4 % di Credito comunale e provinciale.

Saranno sorteggiate n. 10384 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 2.076.800.

I numeri delle cartelle sorteggiate saranno pubblicati in supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 aprile 1953

Il direttore generale: BONANNI

(1891)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 15.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. N. 5 % (1951) Serie B. 12	46	100.000	Cocchetti Alfredo di Luigi, dom. in Milano.	Cocchetti Alfredo di Luigi, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. in Milano.
Rend. 5 % (1935)	51334	855	Corica *Laura* fu Gaetano, moglie di Giuseppe Di Grazia, dom. a Roma, vincolata per dote.	Corica *Celestina Lauretta* fu Gaetano, ecc., come contro.
Id.	227670	10.500	Monaco Rocchetta fu Giuseppe minore emancipata sotto la curatela del marito *De Marco Pantaleone*, dom. in Ceglie Messapica (Brindisi).	Come contro sotto la curatela del marito *De Marchi Vito Pantaleone*, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 18 marzo 1953

Il direttore generale: SALIMEI

(1470)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 87

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 16 aprile 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,92	634,50
» Firenze	624,90	634 —
» Genova	624,90	635 —
» Milano	624,92	634,50
» Napoli	624,90	633 —
» Palermo	—	—
» Roma	624,90	634,50
» Torino	624,90	633 —
» Trieste	624,92	—
» Venezia	624,90	634,50

Media dei titoli del 16 aprile 1953

Rendita 3,50 % 1906	65,45
Id. 3,50 % 1902	62,20
Id. 3 % lordo	71 —
Id. 5 % 1935	96,05
Redimibile 3,50 % 1934	80,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,35
Id. 5 % 1936	92,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,85

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 16 aprile 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,91
1 dollaro canadese	»	634,50

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,75

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12.50	per franco belga
Danimarca	»	90.46	» corona danese
Egitto	»	1794.55	lira egiziana
Francia	»	1.785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87.48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142.90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione del perimetro del bacino montano dell'Alto Montone in territorio delle provincie di Forlì e Firenze

Con decreto Presidenziale 20 gennaio 1953, n. 234, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1953, reg. n. 3, foglio n. 163, viene determinato il perimetro del bacino montano dell'Alto Montone in territorio delle provincie di Forlì e Firenze.

(1704)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia al 30 dicembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 2 dicembre 1952, n. 20431.2/13104, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia al 30 dicembre 1951;

Vista la nota del Prefetto di Foggia, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Eduardo Pappacena, trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Eduardo Pappacena è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia al 30 dicembre 1951 il vice prefetto dott. Antonio Dessena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 21 marzo 1953

p. *L'Alto Commissario*: BIANCOROSSO

(1550)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Matera.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del 25 luglio 1952, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Matera;

Vista la nota del Prefetto di Matera, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il dott. Gino Cortese, vice prefetto vicario, trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del dott. Gino Cortese, vice prefetto, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Matera il vice prefetto vicario dott. Eduardo Pappacena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 24 marzo 1953

p. *L'Alto Commissario*: SCALA

(1639)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Matera.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del 21 novembre 1951, n. 61096/20400.12.44, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Matera;

Vista la nota del Prefetto di Matera, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il comm. dott. Gino Cortese, vice prefetto trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del dott. Gino Cortese, vice prefetto, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Matera il vice prefetto vicario dott. Eduardo Pappacena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 24 marzo 1953

p. L'Alto Commissario: SCALA

(1640)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Sassari in data 28 luglio 1952, n. 17848, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari è costituita come appresso:

Presidente:

Macciotta dott. Pensiero, ff. vice prefetto vicario.

Componenti:

Raffo dott. Stefano, medico provinciale;

Berretta prof. dott. Alessandro, docente di clinica medica presso l'Università di Sassari;

Padula prof. dott. Andrea, primario chirurgo dell'ospedale civile di Sassari;

Saba dott. Narciso, medico condotto.

Segretario:

Buscemi dott. Paolo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 18 marzo 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(1548)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte del concorso a otto posti di disegnatore aggiunto in prova (gruppo B, grado 11°) nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 1° febbraio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 18 aprile 1952, con il quale è stato indetto un concorso per esami a otto posti di disegnatore aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere;

Ritenuta la necessità di stabilire i giorni per lo svolgimento delle prove scritte del concorso medesimo;

Visto il fonogramma n. 12106.16 in data 3 aprile 1953, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizza lo svolgimento delle prove scritte del suindicato concorso nei giorni 20, 21 e 22 aprile 1953;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a otto posti di disegnatore aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere, indetto con il decreto Ministeriale 1° febbraio 1952, nelle premesse citato, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 20, 21 e 22 aprile 1953, alle ore 9.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione.

Roma, addì 7 aprile 1953

p. Il Ministro: CARCATERRA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1953
Registro n. 1, foglio n. 193

(1878)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a trentadue posti di vice ragioniere di artiglieria (gruppo B, grado 11°).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 16 dicembre 1951, con il quale è stato indetto un concorso per esami a trentadue posti di vice ragioniere di artiglieria (gruppo *B*, grado 11°);

Visto l'art. 63 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 dicembre 1946, n. 623;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso a trentadue posti di vice ragioniere di artiglieria, indetto con decreto Ministeriale 16 dicembre 1951, è costituita come appresso:

ten. generale S.Te.A. in s.p.e. Aiello Giuseppe, presidente;

direttore capo divisione dott. Ferrara Giuseppe, membro;

ragioniere superiore d'art. Marzullo Stefano, membro.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione anzidetta il consigliere dell'Amministrazione centrale della Difesa-Esercito Giotto dott. Valter.

Art. 2.

Ai componenti dell'anzidetta Commissione ed al segretario della Commissione stessa, verrà corrisposto il compenso di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° febbraio 1953

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1953
Registro n. 8, foglio n. 275. — TEMPESTA

(1744)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso a cinque posti di ispettore di 2ª classe in prova (gruppo A, grado 10°) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 15 del decreto Ministeriale 10 marzo 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 21 aprile 1952, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cinque posti di ispettore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) in prova del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, di cui alla tabella *B* allegata al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, per coloro che siano muniti di laurea in medicina e chirurgia;

Ritenuto di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice di tale concorso;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso nelle premesse indicato è composta come segue:

Presidente:

Micheletti dott. Alberto, direttore generale del Personale e degli affari generali del Ministero del lavoro e previdenza sociale.

Membri:

Didonna prof. Pietro, ispettore generale capo dell'Ispettorato medico del lavoro;

Fragomeni dott. Alfredo, ispettore superiore del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Mosini dott. Angelo, direttore capo divisione del ruolo centrale del Ministero del lavoro e previdenza sociale;

Castellino prof. Nicolò, ordinario di medicina del lavoro;

Puccio prof. Guido, insegnante di lingua inglese nella Università di Roma;

Onelli prof. Onello, insegnante di lingua francese nella Università di Roma;

Burich prof. Enrico, insegnante di lingua tedesca nella Università di Roma.

Segretario:

Orga dott. Luigi, segretario capo del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 settembre 1952

Il Ministro: RUBINACCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1952
Registro n. 9, *foglio n.* 155.

(1562)

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso a cinque posti di ispettore di 2ª classe in prova (gruppo A, grado 10°) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 20 settembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1952, registro n. 9 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 155, con il quale è stata disposta la nomina della Commissione giudicatrice del concorso a cinque posti di ispettore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro, bandito con decreto Ministeriale 10 marzo 1952;

Considerato che il prof. Onello Onelli, insegnante la lingua francese nell'Università di Roma, membro della suddetta Commissione, ha fatto presente di non poter accettare l'incarico;

Ritenuto di procedere alla sostituzione del prof. Onelli Onello;

Decreta:

E' chiamata a far parte della Commissione giudicatrice del concorso a cinque posti di ispettore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro, bandito con decreto Ministeriale 10 marzo 1952, in sostituzione del prof. Onello Onelli, la prof.ssa Alceste Bisi, insegnante di lingua francese nell'Università di Roma.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1953

Il Ministro: RUBINACCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1953
Registro n. 2, *foglio n.* 109.

(1563)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Modificazioni al decreto Ministeriale 4 gennaio 1953, relativo alla nomina delle Commissioni esaminatrici compartimentali incaricate dell'espletamento del concorso a mille posti di allievo aiuto macchinista, indetto con decreto Ministeriale 2 luglio 1952.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 2 luglio 1952, n. 32, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1952, registro n. 33 bilancio Trasporti, foglio n. 15, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a mille posti di allievo aiuto macchinista da ammettere ad un corso di istruzione per la nomina di altrettanti aiuto macchinisti in prova;

Visto l'art. 10 della legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto Ministeriale 4 gennaio 1953, n. 2903, con il quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali del concorso anzidetto;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale ed affari generali, numero P.A.G. 41.24.245, del 14 febbraio 1953;

Decreta:

A modifica del decreto Ministeriale 4 gennaio 1953, n. 2903, citato nelle premesse, le Commissioni esaminatrici del concorso a mille posti di allievo aiuto macchinista dei Compartimenti di Firenze e Palermo sono composte come segue:

Compartimento di Firenze

Ferrero ing. Tomaso, ispettore capo, presidente;

Socci ing. Giorgio, allievo ispettore, membro;

Fontana Giovanni Battista, capo deposito di 1ª classe, membro;

Antonacci Gaetano, applicato capo, segretario.

Compartimento di Palermo:

Scopece ing. Alessandro, ispettore capo, presidente;

Criscione ing. Giuseppe, allievo ispettore, membro;

Lo Bosco Giovanni, capo deposito di 1ª classe, membro;

Pirrone Francesco, segretario principale, segretario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 febbraio 1953

Il Ministro: MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1953
Registro n. 37 *bilancio Trasporti, foglio n.* 172. — MONACELLI

(1842)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.